



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza

Ufficio Regionale del Referendum

DELIBERAZIONE DEL 14 APRILE 2004.

Oggetto: Richiesta referendum abrogativo della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8

In data 14 aprile 2004, presso la Direzione generale della Presidenza della Regione, in Cagliari, viale Trento 69, secondo piano, si è riunito l'Ufficio regionale per il referendum, costituito ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 con decreto 30 dicembre 2002, n. 177, del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, composto dai signori,

dott. Gian Luigi Ferrero	Presidente
dott. Vincenzo Amato	Componente
dott. Tito Aru	Componente
dott. Antonio Marco Canu	Componente
avv. Gianfranco Duranti	Componente

e con l'assistenza del dott. Carlo Sanna, in qualità di Segretario

L'Ufficio Regionale del Referendum

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (*Statuto speciale per la Sardegna*), e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (*Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna*), e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 126/2004/R.L. del 1 aprile 2004 della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, con la quale sono stati trasmessi 575 fogli contenenti 15.986 sottoscrizioni relative al referendum in oggetto;

Viste le successive note della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari n. 127/2004/R.L. del 1 aprile 2004 e n. 138/2004/R. L. dell'8 aprile 2004;

Visto il verbale della seduta della riunione dell'Ufficio del Referendum del 7 aprile 2004.

Esaminata la documentazione agli atti;

Visti i seguenti esiti istruttori della documentazione stessa



Questione pregiudiziale

La richiesta di referendum è preceduta da una fase prodromica, che, ai sensi dell'art. 4 l.r. 17 maggio 1957, n. 20 (*Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna*), e successive modificazioni prevede:

- a) la presentazione dell'istanza di vidimazione, per la quale istanza non vengono specificate forme di carattere costitutivo;
- b) la vidimazione dei moduli, entro il termine ordinario di due giorni, da parte del cancelliere;
- c) la restituzione al promotore dei moduli vidimati.

Di tutte le predette operazioni è data documentazione con verbale, di cui una copia è resa al promotore, insieme ai moduli vidimati.

Pertanto, solo dalla riconsegna dei moduli vidimati decorrono i quattro mesi di cui all'art. 5 l.r. cit., giacché solo da tale momento i promotori del referendum sono in condizioni di iniziare la raccolta delle firme.

L'eventuale mancanza del verbale può peraltro essere sostituita da una certificazione del cancelliere della Corte d'appello, dalla quale risulti il compimento di tutte le operazioni previste dal citato art. 4 l.r. cit., trattandosi di atto comunque idoneo al raggiungimento dello scopo per il quale è prevista la redazione del verbale, che serve a dare certezza al termine iniziale di raccolta delle firme per la richiesta di referendum.

Nella specie, il promotore, non presentandosi in cancelleria per ritirare i fogli di cui aveva chiesto la vidimazione in data 14 novembre 2003, ha determinato un arresto di quella procedura, che deve ritenersi abbandonata.

Tale condotta non integra però gli estremi di cui all'art. 6, penultimo capoverso, l.r. cit., che riguarda la diversa ipotesi della presentazione della richiesta di referendum con un numero insufficiente di firme, entro quattro mesi dal rilascio dei fogli vidimati. Non è pertanto applicabile l'art. 6, nella parte in cui esclude la possibilità di rinnovare la richiesta prima di un anno.

Con ulteriore richiesta di vidimazione, Giuseppe Perra, in data 1 dicembre 2003, nell'interesse del comitato promotore, ha presentato nuova istanza al cancelliere della Corte d'appello di Cagliari.

La novità dell'istanza è confermata dalla presentazione, per la vidimazione, di moduli diversi per quanto riguarda la formulazione del quesito referendario.



A seguito dell'istanza, come risulta dalla certificazione agli atti, il cancelliere della Corte d'appello ha provveduto alla vidimazione dei nuovi moduli ed alla loro riconsegna al richiedente, avvenuta nel termine fissato dalla legge, il 3 dicembre 2003.

Solo da tale data, dunque, sono iniziati a decorrere i quattro mesi, entro i quali è stata poi depositata la richiesta referendaria.

Né, sulla tempestività della richiesta di referendum, incide l'erronea riconsegna al comitato promotore dei vecchi moduli, peraltro non utilizzati, sia perché riguardano un procedimento abbandonato, ma soprattutto perché, in caso contrario, solo con detta riconsegna, avvenuta il 3 dicembre 2003, si sarebbe conclusa la fase dell'*iter* preliminare, iniziato il 14 novembre 2003, e solo dal momento della riconsegna sarebbe quindi utilmente cominciato a decorrere il termine di quattro mesi previsto dalla legge per la raccolta delle firme.

Esame delle richieste

- La richiesta di referendum deve essere considerata legittima in quanto diretta allo svolgimento di una consultazione referendaria in vista dell'abrogazione di una legge regionale;
- La richiesta di referendum abrogativo contiene la precisa indicazione della legge da sottoporre alla consultazione referendaria, consentendo al corpo elettorale di esprimere con chiarezza una volontà positiva o negativa di abrogazione;
- La richiesta di referendum è stata ritualmente effettuata sui fogli prescritti dall'art. 4, L.R. 17.5.1957, n. 20;
- I fogli firmati sono stati depositati, ai sensi dell'art. 5, l. cit., il 30 marzo 2004 e, quindi, anche in base alle considerazioni sopra esposte, entro il termine di quattro mesi dalla data del 3 dicembre 2003;
- Si è accertato che la richiesta di referendum di cui all'oggetto è stata presentata da 15.986 richiedenti su 575 fogli;
- Si è constatata l'avvenuta osservazione delle prescrizioni relative alle formalità di proposizione, alle modalità di raccolta delle firme da parte degli elettori, all'esecuzione degli ulteriori adempimenti stabiliti ed alla loro tempestività, come disciplinato dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. 17 maggio 1957, n. 20
- Effettuata la verifica del numero complessivo dei richiedenti, essendo stato raggiunto il numero dei richiedenti prescritto dalla legge, si è immediatamente proceduto alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà, oltre che all'accertamento, sulla base della documentazione allegata, della qualità di elettori dei richiedenti.



TUTTO CIO' PREMESSO

L'Ufficio Regionale del Referendum, ultimate le verifiche di legge in data odierna e constatata la regolarità di 10 497 firme:

DELIBERA

che è stato raggiunto il numero di richieste valide previsto relativamente alla richiesta di referendum abrogativo:

“Legge regionale 19 giugno 2001, n. 8”

sospende pertanto le operazioni di computo e dispone che la deliberazione sia immediatamente comunicata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 14 aprile 2004.

Il Presidente

dott. Gian Luigi Ferrero

I Componenti

dott. Vincenzo Amato

dott. Tito Aru

dott. Antonio Marco Canu

avv. Gianfranco Duranti

Il Segretario

dott. Carlo Sanna